

Scheda di lettura ⁽¹⁾

La legge:

- * individua la finalità dell'intervento nel **contrasto del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni** attraverso una strategia che comprende **misure di carattere preventivo ed educativo** nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico;
- * prevede che il minore che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) possa rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del *social media* o, comunque, al titolare del trattamento per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali). Il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del *social media* deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e deve provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore. In caso contrario l'interessato può rivolgere analoghi istanze, mediante segnalazione o reclamo, al **Garante per la protezione dei dati personali** che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore;
- * istituisce un **tavolo tecnico** per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e prevede l'adozione, da parte del MIUR, sentito il Ministero della giustizia, di **apposite linee di orientamento** - da aggiornare ogni due anni - per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. In particolare, le linee di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli

studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;

- * prevede la designazione, in ogni istituto scolastico, di un **docente con funzioni di referente** per le iniziative contro il cyberbullismo che dovrà collaborare con le Forze di polizia, e con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
- * prevede interventi di caratteri educativi in materia di cyberbullismo (finanziamento di progetti e promozione dell'uso consapevole di internet);
- * in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, prevede inoltre l'obbligo da parte del dirigente responsabile dell'istituto di **informare tempestivamente i genitori** (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative;
- * applica la disciplina sull'**ammonimento del questore**, mutuata da quella dello *stalking*, anche al cyberbullismo: fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore - assunto se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti - potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Cyberbullismo: definizione

L'articolo 1 comma 2 della legge n. 71/2017 contiene la seguente definizione del fenomeno del cyberbullismo:

“per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggres-

sione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Responsabilità

Il nostro ordinamento vigente non considera di per sé il cyberbullismo come un reato. Ciò che può avere rilevanza penale sono alcuni dei comportamenti attraverso i quali si estrinseca l'azione del cyberbullo, quando tali comportamenti integrano una fattispecie di reato prevista dal nostro codice: così accade ad esempio nel caso di diffamazione aggravata (articolo 595, comma 3, Codice penale), o di trattamento illecito dei dati personali (articolo 167, Dlgs 196/2003), o di violenza privata (articolo 610 Codice penale) o di lesioni (articoli 581 e 582 Codice penale) ed altro.

Diverso è invece l'altro profilo, quello della responsabilità civile, che consente di condannare l'autore degli atti di cyberbullismo al risarcimento dei danni causati alla sua vittima. Al riguardo, con la sentenza 20192 del 2014 la Cassazione ha stabilito il principio della responsabilità solidale tra tutti coloro che hanno preso parte all'episodio. Anche la scuola risponde sotto il profilo della colpa in vigilando, come pure esiste un profilo di responsabilità dei genitori per colpa in educando. X

(1) Scheda di lettura pubblicata dal Servizio studi Camera dei Deputati.